



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio Appalti

Ufficio Gestione Gare

Via Dogana, 8 - 38122 Trento

☎ 0461.496444 - ☎ 0461.496422

serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, **03 SET. 2012**

Prot. n. S171/12/ **492889** /3.5/743-12
(da citare interamente nella corrispondenza)

Oggetto: Bando di gara per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per la promozione, l'istituzione, l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione - ai sensi dell'art. 4 bis della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 - di un fondo comune di investimento, immobiliare, chiuso, riservato, per l'Housing Sociale Trentino.

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA

Si comunica che, alla luce delle numerose richieste di chiarimenti e delle rettifiche apportate agli atti di gara con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Abitative n. 515 di data 31.08.2012,

1. la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è differito alle ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2012;
2. la prima seduta di gara si terrà in data 17 ottobre 2012 ad ore 09.00;
3. l'Articolo 8 (Garanzie) dell'Allegato 2 (Schema di contratto) al Disciplinare di gara è sostituito dal seguente:

"8. GARANZIE

Le Parti si danno atto che la SGR ha consegnato alla Provincia la garanzia definitiva di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" e ai documenti di Gara, per un importo pari a Euro [almeno al 10% dell'importo complessivo di contratto], nel rispetto di quanto ivi previsto.

La garanzia definitiva è prestata per un periodo pari alla durata del contratto o, in alternativa, per un periodo di cinque anni con l'obbligo, in tal caso, di provvedere, durante tutto il periodo di validità del presente Contratto ed entro ogni termine di scadenza quinquennale della garanzia, al rinnovo della predetta garanzia o alla prestazione di nuova garanzia della durata di cinque anni.

La garanzia definitiva è annualmente svincolata in ragione dell'avanzamento della prestazione e nella misura di 1/25 dell'iniziale importo garantito e comunque nel limite massimo del 75 per cento del predetto importo. A tal fine prima della scadenza dell'anno, l'SGR è tenuta a presentare alla Provincia un documento comprovante l'attività svolta nel corso dell'anno stesso.

La SGR, ai sensi dell'articolo 123 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*" è obbligata a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui la Provincia si sia avvalsa, in

tutto o in parte, durante il periodo di validità del presente Contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sugli importi percepiti dalla SGR a titolo di commissione per la gestione del Fondo Housing Sociale Trentino.”

4. all'Articolo 11 (Risoluzione del contratto), dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

“La SGR riconosce che la violazione dell'obbligo di cui al secondo comma dell'Articolo 8 che precede, integra un grave inadempimento e configura pertanto un caso di risoluzione per giusta causa ai sensi del presente par. 11.1. In tal caso, la Provincia avrà diritto di acquisire la cauzione definitiva nella misura pari all'ammontare della cauzione stessa al netto degli importi progressivamente svincolati secondo quanto previsto dall'Articolo 8 che precede.”


5. al paragrafo 8 del disciplinare di gara, il periodo *“In caso di associazione temporanea di imprese o consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione del 27 settembre 2000, n. 44.”* è sostituito dal seguente:

“In caso di associazione temporanea di imprese o consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, nel caso in cui solo una delle imprese componenti il costituendo raggruppamento temporaneo sia munita di certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9000 la cauzione dovrà essere presentata per l'intero importo in quanto, stante la particolarità dell'appalto di cui trattasi, non è possibile distinguere il valore della prestazione principale (attività di gestione del fondo) dal valore della prestazione secondaria (attività di promozione).”

6. è in corso di pubblicazione il testo del disciplinare di gara e relativi allegati coordinato con le modifiche apportate.

Il contenuto del presente avviso è stato inviato alla CE in data 03.09.2012.

Il Dirigente
- dott. Leonardo Caronna -



PF / ES